

Concorso tra reato paesaggistico e contravvenzione prevista dall'art. 734 cod. pen.

Data di pubblicazione: 07/10/2014

Si segnala la sentenza della Cassazione Penale. n. 37472 del 11 settembre 2014.

La Terza Sezione, confermando il proprio orientamento, già espresso nella sentenza 14746 del 17 aprile 2012, afferma che il reato previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen.

La Cassazione individua la diversità strutturale dei due reati e delle relative fattispecie incriminatrici.

L'art. 181 d.lgs. 42/2004 sanziona penalmente la violazione del divieto di porre in essere attività in zone vincolate senza previa autorizzazione amministrativa, a prescindere dal risultato dell'attività stessa con riguardo alle bellezze naturali aggredite, le quali possono risultare anche non danneggiate dall'attività non autorizzata. Si tratta di un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio.

L'art. 734 cod. pen. sanziona con un ammenda (da euro 1032 a euro 6.197) la distruzione o l'alterazione delle bellezze naturali tutelate per legge.

Si tratta di un reato di danno e non di mero pericolo che può ritenersi perfezionato quando attraverso la condotta si determini la distruzione o dall'alterazione delle bellezze naturali tutelate per legge.

Afferma la Terza Sezione: " Il reato previsto dall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen., pur presupponendo quest'ultima un approfondimento del tipo di illecito in quanto richiede l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione, attesa la diversità strutturale dei due reati - di danno (l'art. 734 cod. pen.) e di pericolo (l'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004) - e regolando le rispettive fattispecie incriminatrici situazioni giuridiche diverse perché il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha carattere prodromico al suo governo e ciò esclude la medesimezza di situazione".